

Civile Sent. Sez. L Num. 22913 Anno 2017

Presidente: NOBILE VITTORIO



Relatore: LEO GIUSEPPINA

Data pubblicazione: 29/09/2017

OK

**SENTENZA**

sul ricorso 3944-2011 proposto da:

 elettivamente  
domiciliata in  presso lo  
studio dell'avvocato VINCENZO PERRI, rappresentata e  
difesa dall'avvocato MARCO TORTORICI, giusta procura  
speciale notarile in atti;

- *ricorrente* -

2016

*contro*

3095


- *intimato* -

Nonché da:

[REDACTED]  
[REDACTED] elettivamente  
domiciliato in [REDACTED] presso  
lo studio dell'avvocato MICHELE SINIBALDI, che lo  
rappresenta e difende unitamente agli avvocati  
RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, CARLO BOURSIER NIUTTA, giusta  
delega in atti;

**- controricorrente e ricorrente incidentale -**

**contro**

[REDACTED]

**- intimata -**

avverso la sentenza n. 428/2010 della CORTE D'APPELLO  
di ROMA, depositata il 19/05/2010 R.G.N. 9947/2006;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 22/09/2016 dal Consigliere Dott.  
GIUSEPPINA LEO;  
udito l'Avvocato ARIGANELLO BRUNELLA per delega  
Avvocato TORTORICI MARCO;  
udito l'Avvocato BOURSIER NIUTTA CARLO;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per  
il rigetto di entrambi i ricorsi.

R.G. n. 3944/14

Udienza del 22 settembre 2016

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, con sentenza resa in data 30/10/2006, pronunciando sul ricorso proposto da [REDACTED] nei confronti dello [REDACTED] [REDACTED] volto ad ottenere l'accertamento della nullità delle dimissioni rassegnate dalla stessa entro un anno dal matrimonio, ed altresì il pagamento delle somme ad essa spettanti, accertava e dichiarava la nullità delle dimissioni per violazione dell'art. 1 della legge 7/1963 e, per l'effetto, condannava la parte resistente a riassumere la lavoratrice ed a corrispondere alla medesima le retribuzioni a far data dalle dimissioni e sino alla reintegrazione.

La Corte territoriale della stessa sede, in parziale accoglimento del gravame proposto avverso la sentenza di prime cure dai datori di lavoro, riformava la sentenza relativamente al *quantum* dovuto alla lavoratrice, condannando la parte appellante a versare alla [REDACTED] le retribuzioni mensili nella misura di Euro 730,00), oltre accessori di legge, dal 19/10/2005, data della notifica del ricorso, sino alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta, ancora una volta, per dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in data 9/11/2006.

Per la cassazione della sentenza [REDACTED] propone ricorso sulla base di due motivi.

Lo [REDACTED] resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale sulla base di un motivo ulteriormente illustrato da memoria.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo ~~██████████~~ denuncia la violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 1 della legge n. 7/1963 (ora art. 35 del D.Lgs. n. 198/2006). In sostanza, la ricorrente lamenta la omessa interpretazione sistematica della norma in esame in raccordo con l'espressa disciplina posta per le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice entro l'anno dalla nascita del figlio (art. 55 del D. Lgs. n. 151/2001).
2. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 437, comma 2, c.p.c., deducendosi la novità in appello della richiesta di controparte relativa all'eventuale riconoscimento degli emolumenti "non già dalla data delle dimissioni nulle, ma solo dalla data di presentazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto solo con detto atto, avrebbe, l'odierna ricorrente, manifestato la propria volontà di offrire le proprie prestazioni lavorative".

### 1.2 Il primo motivo non è fondato.

Correttamente la Corte di merito ha rilevato che, a differenza di quanto avviene per i licenziamenti, per le dimissioni entro l'anno dal matrimonio la presunzione di non spontaneità costituisce la *ratio* di una diversa disciplina, caratterizzata dalla validità delle stesse se confermate ~~dalla validità delle stesse se confermate~~ entro un mese davanti all'Ufficio del lavoro, con la conseguenza che, mentre "la nullità del licenziamento comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corresponsione delle retribuzioni alla dipendente allontanata dal lavoro sino alla riammissione in servizio", "in caso di dimissioni non confermate, la dipendente allontanatasi dal lavoro ha diritto alle retribuzioni soltanto dal momento in cui, facendo valere la nullità del recesso e la perdurante validità del rapporto di lavoro, offra

*V.lli*

*Li*

nuovamente la propria prestazione". Tale indirizzo, risalente nel tempo (v. Cass. n. 1087/1987) è stato più volte confermato da questa Corte (v., tra le molte, Cass. nn. 10817/2011, 25/2007) ed il Collegio ritiene che vada condiviso.

Del resto, nella fattispecie non ricorre l'applicazione della disciplina prevista espressamente dall'art. 55 del D. Lgs. n. 151/2001 per la diversa fattispecie delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice entro l'anno dalla nascita del figlio.

2.2 Il secondo motivo, poi, risulta generico ed inammissibile.

Sul punto, la Corte di merito ha affermato che "non sono fondati i rilievi di novità delle deduzioni in appello, espressi da parte appellata", giacché "le questioni riproposte in appello, ed invero non esaminate dal primo giudice, erano state formulate nelle difese di parte convenuta, la quale, nel costituirsi in giudizio, aveva dedotto", tra l'altro, anche "la mancata richiesta di riammissione in servizio".

Orbene, la ricorrente principale con il motivo in esame si limita a ribadire la tesi della novità già dedotta, ma non coglie nel segno, giacché non contesta specificamente l'affermazione della sentenza impugnata e, peraltro, neppure riporta il contenuto della memoria difensiva di primo grado di controparte.

3. Con l'unico motivo del ricorso incidentale. ~~\_\_\_\_\_~~

~~\_\_\_\_\_~~ denuncia omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia in relazione all'applicazione dell'art. 1 della legge n. 7/1963, ed in particolare lamenta la mancata valutazione del contenuto della lettera del 18/4/2003 di richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione della controversia, "avente ad oggetto la fondatezza della giusta causa di dimissioni vantata dall'istante in data 3/8.4.2003, e la illegittimità delle ragioni che sostengono la decisione dell'ex datore di lavoro di non pagare l'indennità del preavviso ex art. 2119 c.c., trattenendone il relativo importo sulle indennità di fine

rapporto non ancora erogate” ed assume che “tale essendo il tenore della missiva la stessa non può non essere interpretata come una conferma della spontanea volontà di recedere dal rapporto di lavoro”.

3.1 Tale motivo risulta in parte inammissibile ed in parte infondato.

Infatti, deve, innanzitutto, rilevarsi che la Corte di merito ha valutato il comportamento complessivo della lavoratrice e, seppure non ha citato la richiesta del t.o.c. in oggetto, ha espressamente affermato che “nel caso in esame la lavoratrice si era limitata, in un primo tempo, a dedurre la sussistenza di giusta causa di dimissioni, ai fini del riconoscimento della indennità sostitutiva del preavviso, ed aveva impugnato le dimissioni al fine del ripristino del rapporto solo con la notifica del ricorso ex art. 414 c.p.c., avvenuta in data 19/10/2005, a distanza di circa tre anni dal matrimonio, celebrato il 14/10/2002”. In tal modo, la Corte territoriale non è incorsa nel vizio di motivazione denunciato e, con accertamento di fatto congruamente motivato e conforme a diritto, è pervenuta alla conclusione che “tale comportamento, se non determina la ratifica delle dimissioni rassegnate, assume rilevanza ai fini del diritto alle retribuzioni, che spettano dalla messa in mora del 19/10/2005 ex art. 1217 c.c. sino alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta per le dimissioni intervenute in data 9/11/2006”.

Per il resto, la censura si risolve in una inammissibile richiesta di revisione del “ragionamento decisorio” e di riesame del merito non sussumibile nel controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 n. 5 c.p.c.” nel testo vigente *ratione temporis* (cfr., *ex plurimis*, Cass. nn. 91/2014, 5024/2012, 4766/2006).

Entrambi i ricorsi vanno, pertanto, respinti ed avuto riguardo all’esito del giudizio, va disposta la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, 22 settembre 2016